

ALESSANDRO PEREGO ANALIZZA LE CARATTERISTICHE DEGLI ENTI RELIGIOSI NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo Settore¹

Il D. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ha dettato una nuova disciplina inserendo tra i soggetti del Terzo Settore o dell'Impresa sociale anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti *“limitatamente allo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale”*.

Non si tratta di un beneficio, come potrebbe apparire ad una prima lettura, ma di una inevitabile conseguenza che trova origine in uno degli elementi che definiscono l'ente religioso civilmente riconosciuto. Questi soggetti, infatti, non possono svolgere solo attività di interesse generale in quanto devono svolgere principalmente e necessariamente un'attività di religione o culto, dato che questa è la loro precipua finalità; ma tale finalità non è riconducibile a quelle *“civiche, solidaristiche e di utilità sociale”* che, invece, caratterizzano e definiscono gli enti di Terzo settore².

È assiomatico che la qualificazione di ente religioso dipenda dal legame dell'ente con una confessione religiosa e non sia l'esito di una auto qualificazione amministrativa.

Questo legame è infatti riconosciuto *ope legis* quando l'ente è costituito dalla confessione religiosa ai sensi di quelle norme accolte nei *“patti, accordi o intese con lo Stato”*.

Le condizioni per la costituzione del ramo d'impresa sociale

1. Il regolamento

Per le attività del ramo d'impresa sociale l'ente religioso deve adottare un apposito regolamento la cui forma è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata³.

Quanto ai contenuti, esso deve certamente comprendere:

- a) la denominazione o ragione sociale;
- b) la sede legale;
- c) l'oggetto esclusivo o principale del ramo d'impresa, che deve essere riconducibile ad *“una o più attività [...] di interesse generale”* tra quelle elencate all'art. 2, co. 1;
- d) l'assenza di scopo di lucro formalizzata mediante una duplice clausola: la destinazione integrale di utili ed avanzi di gestione di competenza del ramo d'impresa sociale e l'adozione del *non distribution constraint*⁴;
- e) la finalità o le *“finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*;
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza del ramo d'impresa che assicurino *“modalità di gestione responsabili e trasparenti”* prevedendo *“specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono →*

1. Sintesi dell'articolo pubblicato in *Cooperative e Enti non profit*, n. 10/2018, pag. 18 dal titolo *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*.

2. Lorenzo Simonelli, *“Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo settore”*, in *Corriere Tributario* n. 31/2018, pag. 2461 e ss.

3. Derogando al principio generale

di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 112/2017.

4. Cioè il vico della non distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.

- cariche sociali*”⁵ e la nomina di uno o più sindaci⁶ che svolgano funzioni di controllo⁷;
- g) l’identificazione dei beni costituenti il patrimonio destinato all’attività d’impresa, anche mediante rinvio ad un separato atto di destinazione;
- h) la durata dell’attività d’impresa;
- i) le indicazioni circa la tenuta delle scritture contabili e la redazione dei bilanci, d’esercizio e sociale;
- l) la disciplina dell’attività d’impresa e del relativo patrimonio nel caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione che coinvolgano l’ente religioso, ovvero di cessione ad altro soggetto della relativa azienda o di un suo ramo;
- m) l’identificazione dei beneficiari e le modalità di devoluzione del patrimonio destinato al ramo d’impresa sociale nelle ipotesi di scioglimento dell’ente religioso, cessazione dell’attività d’impresa da parte del medesimo ovvero di perdita della qualifica di impresa sociale.

2. Il patrimonio destinato

Questa seconda condizione potrebbe ricondursi ad una volontà di salvaguardare le risorse necessarie all’attività istituzionale-religiosa.

Necessita in primo luogo di una chiara ed univoca indicazione della consistenza del patrimonio destinato: nel regolamento del ramo d’impresa sociale dell’ente religioso devono essere individuati i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. Tale onere assolve, infatti, la duplice funzione a) di

pubblicità della consistenza del patrimonio destinato per i futuri creditori dell’impresa sociale e b) di tutela dei creditori dell’ente religioso anteriori alla costituzione del ramo d’impresa, che potrebbero avere l’interesse ad opporsi alla destinazione ad esso di risorse sottratte al soddisfacimento delle loro pretese. Il secondo elemento della disciplina codicistica dei patrimoni destinati è quello della congruità allo svolgimento dell’attività di interesse generale che ne costituisce l’oggetto⁸.

3. La separazione contabile⁹

“La distinzione contabile è il presupposto indispensabile ad una gestione informata e trasparente dell’attività d’impresa, alla tutela dalle varie classi di creditori, alla corretta imputazione delle voci al rendiconto dell’ente religioso o al bilancio del suo ramo d’impresa sociale ed all’esatta determinazione delle imposte”.

L’ente religioso deve¹⁰: tenere il libro giornale e il libro degli inventari ai sensi degli artt. 2216 e 2217 c.c.; depositare presso il registro delle imprese il bilancio d’esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c., in quanto compatibili; depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida che verranno adottate con apposito Decreto Ministeriale, *“tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte”*.¹¹

5. Art. 7, co. 3.

6. Che abbiano i requisiti di cui agli artt. 2397, co. 2, e 2399 c.c.

7. Previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 112/2017.

8. In generale, sul *“vincolo di congruità”* dei patrimoni destinati ad uno specifico affare v. R. Santagata, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*. Artt. 2447-bis-2447-

dieces, Giuffrè, 2014, pagg.111-118;

P. Manes, F. Pasquariello, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Zanichelli, 2013, pagg. 86-91.

9. Un requisito questo che è ormai sperimentato in quanto è stato previsto già in sede di disciplina del Ramo Onlus e, per gli enti non commerciali,

anche dall’art. 144 del T.U.I.R.

10. Art. 9, D. lgs. n. 112/2017.

11. La valutazione dell’impatto sociale è definita dall’art.7, co. 3, della L. n. 106/2016, come valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento, rispetto all’obiettivo individuato.